

"OPEN MIND ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE "

Sede in CASERTA (CE) Via Enrico Mattei, 21

C.F. 04458020619 P.IVA 04458020619

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno 2024 il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 11.00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Open Mind Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017 e seguenti) e per chiedere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
2. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche introdotte con il D. Lgs. 120/2023 e per poter effettuare l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e poter chiedere l'iscrizione al RAS come A.S.D.;
3. Proposta di approvazione di nuovo testo dello Statuto e contestuale abrogazione del testo previgente ed integrazione automatica della denominazione con la locuzione ETS;
4. Elezioni presidente e Consiglio Direttivo
5. Varie ed Eventuali

A sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Bussetti Raffaella presidente dell'associazione e l'assemblea chiama a fungere da Segretario il sig. Pascarella Gaetano.

Il Presidente costata la regolarità della convocazione, che la prima convocazione è andata deserta, e che la seconda convocazione è prevista in questa data, orario e luogo; verifica la presenza del numero legale di Soci per come indicato nel vigente Statuto per le assemblee straordinarie in seconda convocazione, come da foglio di presenze firmato dai Soci presenti, che si dispone sia conservato agli atti sociali; rileva la presenza dell'Organo Amministrativo e dichiara validamente costituita e deliberante l'Assemblea dei Soci.

In riferimento al punto 1 all'O.d.G. prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) ed illustra i vantaggi derivanti dall'iscrizione al RUNTS, quali le agevolazioni fiscali, l'accesso agevolato a contributi e fondi europei, la possibilità di poter svolgere l'attività in qualsiasi immobile indipendentemente dalla categoria catastale, ecc.... Chiede quindi ai presenti di intervenire sul tema. Dopo breve discussione e utili approfondimenti i presenti ritengono esaurientemente trattato il punto.

In riferimento al punto 2 all'O.d.G. il Presidente illustra le novità introdotte dalle norme D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche introdotte con il D. Lgs. 120/2023 e che risulta indispensabile provvedere all'adeguamento dello statuto richiesto da tali norme affinché le Associazioni Sportive Dilettantistiche possano affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per le discipline sportive che svolgono e per poter chiedere l'iscrizione al RAS (Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche). Chiede quindi ai presenti di intervenire sul tema. Dopo breve discussione e utili approfondimenti i presenti ritengono esaurientemente trattato il punto.

In riferimento al punto 3 all'O.d.G. il Presidente informa i soci presenti che è stato predisposto un testo dello statuto in linea con dette prescrizioni e ne dà lettura. Chiede quindi ai presenti se vi sono richieste di interventi o proposte di modifica e/o integrazione al testo illustrato. Nessuno chiede la parola. Il Presidente pone quindi ai voti il testo del nuovo Statuto per come proposto e letto. Con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, quindi all'unanimità, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione è approvato nella versione oggi proposta all'Assemblea che dispone la contestuale abrogazione del testo previgente. L'Assemblea dispone che il testo dello Statuto sia allegato al presente verbale

L'assemblea altresì approva che la denominazione dell'Associazione sia integrata automaticamente con la locuzione ETS condizione essenziale per l'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Per poter accedere alla predetta iscrizione l'Associazione assume quindi la seguente denominazione:

OPEN MIND ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE (in sigla OPEN MIND A.S.D. - A.P.S. - E.T.S.).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) anche per il tramite dell'Ente di Promozione sportiva a cui è già affiliata e di comunicare agli uffici competenti l'integrazione della denominazione.

In riferimento al 4 punto posto all' O.d.g. il Presidente dell'assemblea da inizio alle elezioni del presidente e dei consiglieri.

Al termine delle operazioni di spoglio, risultano eletti con la carica di Presidente la sig.ra Bussetti Raffaella e consiglieri i sig.ri: Verrazzo Antonio, Pascarella Gaetano, De Franceschi Valentina, Contestabile Ornella, Sarracino Immacolata, Bussetti Gennaro i quali accettano e ringraziamo per l'incarico loro affidato.

In seguito alla votazione il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

- Bussetti Raffaella nata a Napoli (NA) il 24/07/1976 e residente in Caserta Casolla (CE) Via A. Jannelli, E.33 81100 (CE) C.F: BSSRFL76L64F839F **PRESIDENTE**
- Verrazzo Antonio nato a Napoli (NA) il 20/08/1958 e residente a Mugnano di Napoli (NA) alla Via Venti Settembre, 14, 80018 (NA) C.F: VRRNTN58M20F839J **VICE- PRESIDENTE**
- Pascarella Gaetano nato a Caserta (CE) il 12/12/1973 e residente in Caserta Casolla (CE) Via A. Jannelli, E 33. 81100 (CE) C.F: PSCGTN73T12B963E **SEGRETARIO**
- De Franceschi Valentina nata in Caserta (CE) il 26/10/1982 e residente in Caserta Puccianiello (CE) Via dei Giardini, 32 81100 (CE) C.F: CNTRLL63S66B860M **CONSIGLIERE**
- Contestabile Ornella nata a Casagiove (CE) il 26/11/1963 e residente in Caserta (CE) Via Ferrarecce, 75 81100 (CE) C.F.: CNTRLL63S66B860M **CONSIGLIERE**
- Sarracino Immacolata nata a Napoli (NA) il 20/09/1953 e residente in San Nicola La Strada (CE) Via Fratelli Rossetti, 18, 81020 (CE) C.F: SRRMCL53P60F839J **CONSIGLIERE**
- Bussetti Gennaro nato a Napoli (NA) il 10/06/1948 e residente in San Nicola La Strada (CE) Via Fratelli Rosselli, 18, 81020 (CE) C.F: BSSGNR48H10F839B **CONSIGLIERE**

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali il presidente alle ore 12.45 dichiara chiusa la seduta, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Allegato: nuovo statuto

Il Segretario

Valentina De Franceschi

Il Presidente

Raffaella Bussetti

Atto esente da bollo ai sensi dell' art 105/2018 e da quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642, modificato dall'art.1 comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019).

Atto esente da imposta di registro ai sensi del D.LGS: 36/2021, del decreto Legislativo 29 agosto 2023 n. 120 che integra e modifica i precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della Riforma dello Sport (Legge delega n. 86 2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023.

ESSENTE
ESSENTE

STATUTO

"OPEN MIND ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE E.T.S."

Articolo 1 (Denominazione e Sede)

È costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 36/2021 e relative successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata **"OPEN MIND ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE E.T.S."**, di seguito denominata "associazione".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà **"OPEN MIND ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE E.T.S."**.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 2 - Sede - Durata

L'Associazione sportiva ha sede legale in: Caserta, fermo restando quanto previsto dai successivi commi;

L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; in tal caso detta modifica può essere disposta anche con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione sportiva ha sede legale in: Caserta, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.

L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; in tal caso detta modifica può essere disposta anche con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 3 (Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; In particolare si prefigge di:
- b) - promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, anche inerenti lo sport dei disabili e le attività ad esso connesse;
- c) - curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre che in esso nascono;
- d) - indire, organizzare, patrocinare gare sportive per disabili e persone svantaggiate in merito, in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo zonale, comprensoriale, Nazionale e Internazionale;
- e) - promuovere le discipline sportive sperimentali, in fase di sviluppo, non aventi i crismi qualitativi e quantitativi dello Sport Paraolimpico o di Alto Livello, attivate dalla CIP o già praticate presso altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- f) - perseguire fini di reclutamento di praticanti, di divulgazione capillare del messaggio ludico-sportivo federale, di Organizzazione di manifestazioni giovanili e di avvenimenti in cui lo sport possa assurgere a diretto veicolo di integrazione e socializzazione anche in discipline sportive - riconosciute di Alto Livello o Paraolimpiche.
- g) - favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;

- h) - organizzare, coordinare, partecipare a manifestazioni ed attività socio medico-sportive, al fine di propagandare le problematiche dei disabili;
- i) - collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva fra le persone disabili e per le persone svantaggiate;
- j) - promuovere e realizzare progetti a carattere sportivo in favore principalmente di giovani che in condizioni di particolare svantaggio fisico, economico si impegnano per cercare di realizzare il loro sogno di diventare degli sportivi;
- k) - promuovere e realizzare progetti a carattere sportivo attraverso rilascio di borse di studio in favore principalmente di bambini e ragazzi svantaggiati che desiderano iniziare a fare sport
- l) - promuovere e realizzare attività sportive dilettantistiche, ricreative e progetti culturali per bambini, ragazzi, adulti e anziani attraverso corsi, attività didattiche e ogni altro intervento ed iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;
- m) - promuovere la formazione e la qualificazione di operatori sportivi, educatori e animatori del tempo libero;
- n) - promuovere e realizzare gare, tornei, manifestazioni, competizioni agonistiche e sportive di ogni genere a livello dilettantistico per bambini, giovani, adulti, anziani e famiglie con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali e dei suoi organi e/o degli Enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la Società intende aderire; tali attività potrà realizzarle anche collaborando con altri soggetti;
- o) - promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative nazionali e internazionali;
- p) - promuovere e realizzare camp, centri estivi, gite e soggiorni sociali a carattere sportivo, ricreativo, culturale ed educativo per bambini, giovani, adulti, anziani e famiglie;
- q) - organizzare e rappresentare spettacoli teatrali, musicali, di danza e cinematografici, manifestazioni sportive, anche presso scuole, teatri ed enti, pubblici e privati;
- r) - organizzare, gestire o aderire a impianti e strutture sportive pubbliche o private, quali ad esempio palestre, piscine e campi sportivi ed eventualmente gestire i servizi connessi quali: bar, ristoranti, strutture ricreative anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive, educative, culturali e sociali in genere;
- s) - in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti e libri legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.Lgs. 36/2021.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 s.m.i..

L'Associazione persegue le finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dell'obbligatorietà del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.

L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs.

36/2021 s.m.i. ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

- formazione, attraverso iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la ASD, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'organismo sportivo o dalla stessa ASD in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità;
- didattica, ossia l'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute; preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica. L'organizzazione, l'esercizio e la divulgazione di ogni tipo di attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività motoria e ricreativa, con particolare riguardo alla pratica sportiva ed agonistica del tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina, poste sotto il controllo della Federazione Italiana Tennis e Padel; alle discipline sportive acquatiche del nuoto, dei tuffi, della pallanuoto, del nuoto sincronizzato, del nuoto di fondo, del nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime o attività analoghe sotto il controllo della Federazione Italiana Nuoto; al calcio, sotto controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio; alla pallavolo, al basket, alla ginnastica in tutte le sue forme, alle arti marziali, al fitness, alla danza in tutte le sue forme, all'atletica leggera, al pattinaggio sotto il controllo delle rispettive Federazioni.

Nello svolgimento dell'attività didattica, di formazione e di assistenza, potrà:

- intraprendere iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la ASD, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'organismo sportivo o dalla stessa ASD in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità;
- curare l'organizzazione di corsi per l'avviamento allo sport e per la pratica delle discipline sportive, per le quali sia in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi.

La Società ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri soci, tesserati frequentatori e collaboratori gli Statuti, i Regolamenti e le normative della FITP, della I.T.F., del T.E., della FIN, della FIGC e di tutte le Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva a cui sia affiliata, anche mediante mera delibera dell'Organo Amministrativo

In particolare, l'Associazione ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche di qualsiasi disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I., del C.I.P. nonché oggetto di iscrizione presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento Sport del Consiglio dei Ministri e/o il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. L'Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali), delle D.S.A. (Discipline Sportive Associate) e/o E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva) cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento.

L'Associazione può altresì essere costituita, quale ente del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, fermo restando il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017. In materia di ordinamento e di amministrazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha facoltà di realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e allo svolgimento delle discipline sportive praticate con delibera del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

L'Associazione altresì svolge attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva praticata, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall'I.P.C. e dal C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali), delle D.S.A. (Discipline Sportive Associate) e/o E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva), anche paralimpici, e comunque iscritte nel Registro

nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

L'Associazione gestisce attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico, con:

- a. l'organizzazione di attività ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico;
- b. la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche;
- c. la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le norme delle rispettive F.S.N. – D.S.A. – E.P.S. alla quale delibererà di aderire accettandone Statuto e Regolamenti.

Nei limiti previsti dall'art. 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- b. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive;
- c. organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento psico-fisico;
- d. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva esercitata;
- e. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- f. esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, inter caetera, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;
- g. vendita di gadget, attrezzature, abbigliamento e materiale sportivo di supporto all'attività istituzionale;
- h. concessione di spazi o il subaffitto dei locali sia per attività sportive che ricreative;
- i. la gestione di foresterie;
- j. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate;
- k. collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dalle rispettive F.S.N. – D.S.A. – E.P.S. alla quale delibererà di aderire.
- l. l'attività di animazione bimbi ludico-sportiva (doposcuola, baby parking interni ed esterni);

Altre eventuali attività secondarie e strumentali potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

1. L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 3/2021, al D.Lgs. n. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Articolo 5 – Affiliazione

1. Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive dell'Organismo Affiliante, del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P.
2. L'Associazione si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.

3. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali delle F.S.N. - D.S.A. - E.P.S. a cui l'Associazione intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L'Associazione si impegna a tesserare alla F.S.N. o D.S.A. o all'E.P.S., per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti ovvero tutti i soggetti per cui la regolamentazione dell'Organismo Affiliante prevede lo status di tesserato.
5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., e/o F.S.N. - D.S.A. - E.P.S.
6. L'Associazione s'impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali così come previsto dalle norme delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ASSOCIATI - NORME DI AMMISSIONE - CATEGORIE - DECADENZA

Articolo 6 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche di ogni genere che partecipano alle attività sociali, sportive e/o ricreative e/o ludiche svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della correttezza sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e degli enti sportivi (F.S.N. - D.S.A. o E.P.S.) di riferimento e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
 - A) Onorari;
 - B) Esecutivi;
 - C) Atleti/Tecnici;
 - D) Ordinari.
 - a) Soci Onorari, sono coloro che l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ritenga opportuno di eleggere in riconoscimento di particolari meriti;
 - b) Soci Esecutivi, sono sia coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo, sia gli Associati che sono stati eletti dall'Assemblea dei Soci, quali componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) Soci Atleti/Tecnici, sono coloro che svolgono un'attività puramente sportiva o tecnica, agonistica in difesa dei colori sociali o amatoriale e che devono avere superato l'accertamento della idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie in vigore;
 - d) Soci Ordinari, sono tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti e doveri. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Il numero degli Associati è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di Socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rivalutata e trasferita a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota associativa.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello comunicato con la domanda di adesione; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

L'Associazione garantisce a tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione la facoltà di presentare domanda di tesseramento, mettendo altresì a disposizione la relativa modulistica.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, con giudizio motivato e contro la cui decisione è ammessa impugnazione dinanzi all'Assemblea Ordinaria dei Soci, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi.

L'ammissione è formalizzata con l'accoglimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione e previo pagamento della Quota Associativa annua.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci

1. La qualifica di Socio si acquisisce previo pagamento di una Quota Associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 6, comma 5, del presente Statuto.
4. Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 17 del presente Statuto.
5. I Soci hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e di frequentare la sede sociale dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
6. I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.
7. I Soci hanno l'obbligo:
 - a) di mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri Soci e di osservare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine;
 - b) di versare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, la Quota Associativa annua;
 - c) di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione, nonché quelli del C.O.N.I. ed eventualmente del C.I.P. e degli organismi internazionali di riferimento, dalla stessa recepiti, e accettarli come personalmente cogenti.
8. I Soci non vantano alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell'Associazione.
9. Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e/o estere e a *stage* tecnici ovvero ulteriori eventi o manifestazioni, comunque denominati, attinenti all'attività sportiva dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì garantire premi, comunque denominati e in qualsiasi forma, in base ai risultati sportivi conseguiti.
10. Le predette disposizioni si applicano, in quanto compatibili anche agli atleti ed ai tecnici che non rivestono la qualifica di socio.

Articolo 8 – Decadenza dei Soci

1. La qualifica di Socio non è temporanea; i Soci cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:
 - a. per decesso;
 - b. per recesso da presentarsi per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - c. mancato rinnovo del versamento della Quota Associativa annua da effettuarsi entro 90 giorni dall'apertura dell'esercizio sociale;
 - d. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi;

- e. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d), è assunto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso di tale Assemblea, si procede in contraddittorio con l'interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'Associato radiato non può essere più ammesso nell'Associazione.
- 4 Il Socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

Limitatamente ai provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione adottati dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva.

Articolo 9 – Tesserati

1. L'Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'Associazione previo pagamento di contributo suppletivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l'Organismo Affiliante di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'Organismo Affiliante (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).
3. I Tesserati dell'Associazione ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'Organismo Affiliante.
4. Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'Organismo Sportivo (F.S.N., D.S.A. e/o E.P.S.) di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
5. L'Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.
6. I Tesserati sono in possesso della tessera, "virtuale" ove prevista, rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'Organismo Sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.
7. I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P.
8. La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

Articolo 10 – Tesserati minorenni

1. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 *bis* e seguenti del Codice civile.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Organi

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
 - e) il Collegio dei revisori dei Conti (se previsto);
 - f) il Collegio dei Probiviri (se previsto).

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
 2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle Quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
 3. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.
 4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
 5. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
 6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
 7. Il Segretario dell'Assemblea, se nominato, redige il verbale della riunione con l'indicazione dei nomi di tutti i Soci partecipanti e relativa firma degli stessi. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa nonché dagli scrutatori se nominati.
 8. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e accessibilità.
 9. Sono ammesse le Assemblee con modalità "da remoto"; l'Assemblea può avvenire parzialmente o totalmente attraverso mezzi di telecomunicazione ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e non discriminazione dei Soci. In particolare, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare regolarmente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 – Diritti di partecipazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci

1. Il diritto di partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione spetta ai Soci in regola con il versamento della Quota Associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Articolo 14 – Assemblee dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati iscritti nel libro Soci e in regola con il versamento delle Quote associative.
2. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede Ordinaria sia Straordinaria.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo e nelle modalità atte a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e con almeno una delle seguenti modalità: comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, sms, raccomandata (anche a mano) riunione e nel medesimo termine pubblicata sul sito web sociale ove esistente. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'Assemblea è indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio (o Rendiconto) preventivo.
6. L'Assemblea Ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente Statuto.
7. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria "elettiva" si svolge ogni 4 anni, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il numero minimo dei Consiglieri da eleggere è di tre membri, il numero può variare in aumento, in funzione dei Soci iscritti su delibera dell'Assemblea dei Soci.

L'assemblea secondo l'art. 25 Codice del terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Articolo 15 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea Ordinaria, sia l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Le assemblee sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e sia presente l'intero Consiglio Direttivo.
5. Ai sensi dell'art. 21 c.c. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

Articolo 16 – Assemblea Straordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza con le modalità di cui all'art. 14, comma 4, del presente Statuto. Nell'atto di Convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dei punti all'ordine del giorno da trattare.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale, nonché su ogni attività connessa e/o collegata; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque a un massimo di sette componenti incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. I componenti in carica dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla relativa Federazione (F.S.N. – D.S.A.) di riferimento o E.P.S. in qualità di dirigenti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice - Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali ultime due cariche potranno essere ricoperte anche dalla stessa persona.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci fondatori dell'Associazione.
3. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017. È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati alla Federazione (F.S.N. – D.S.A.) di riferimento o E.P.S., in regola con il pagamento delle Quote Associate, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affiliati.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne per trasparenza la massima diffusione.

Articolo 18 – Dimissioni del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio continuerà ad operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. In caso di dimissione o impedimento del Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un consigliere cui attribuisce le relative funzioni.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.
4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui l'Associazione aderisce unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera.

Articolo 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l'anno.
2. Il Consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi degli artt. 12 comma 9 e 14, comma 3, del presente Statuto.

Articolo 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a. curare gli affari d'ordine amministrativo e redigere il Rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - b. stabilire le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare, ove necessario, l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei *quorum* di cui all'art. 12, comma 2;
 - c. determinare l'importo delle Quote associative d'iscrizione e i contributi suppletivi per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, etc.;
 - d. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
 - e. amministrare i beni sociali e di curarne l'incremento;
 - f. decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo dell'Associazione;
 - g. assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali Volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. in materia di lavoro sportivo;
 - h. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i. l'istituzione di Commissioni e la nomina di rappresentanti in Organismi Pubblici e Privati, Federazioni e altri Enti;
 - j. la facoltà di nominare tra gli Associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - k. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - l. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
 - m. deliberare sulle domande di ammissione degli Associati o su eventuali cause di esclusione;
 - n. nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'articolo 33, comma 6, D. Lgs.36/2021;

- o. curare l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite la Federazione (F.S.N. – D.S.A.) di riferimento o l'E.P.S.;
- p. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 21 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione ovvero, in caso di impossibilità di svolgimento del Consiglio Direttivo, senza indugio.

Articolo 22 – Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 23 – Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a soggetti diversi, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice-Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice-Presidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento e attende alla corrispondenza.
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 24 – Obblighi di Comunicazione

1. La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'Organismo Affiliante.
2. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

Articolo 25 – Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
2. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolate dall'apposito modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.
3. In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1° luglio 2024 dal Consiglio Direttivo.
4. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla nomina del Responsabile contro abusi assume tale funzione il Presidente dell'Associazione.

Art. 26 Collegio dei Revisore dei Conti (se previsto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto) è composto dal Presidente, da due membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dall'Assemblea Generale Ordinaria nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente. In caso di impedimento definitivo di un componente effettivo del Collegio subentra il revisore supplente, il quale durerà in carica sino alla scadenza naturale del componente sostituito. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione che corredo il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.

Art. 27 Collegio dei Proviviri (se previsto)

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Proviviri (se previsto) costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato per accordo fra le parti oppure, in caso di mancato accordo, nominato dall'Associazione

Al Collegio dei Proviviri (se previsto) che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 28 – Il Rendiconto

1. L'Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario.
2. Il Consiglio Direttivo redige i Rendiconti dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Rendiconto consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

4. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati copia del Rendiconto stesso. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 29 – Anno Sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno la durata di un anno e coincidono con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) di ciascun anno.

Articolo 30 – Il Patrimonio e il divieto di distribuire degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a. i versamenti degli Associati a qualsiasi titolo denominati;
 - b. beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - c. contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti sia Pubblici sia Privati;
 - d. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle Quote Associative annuali ed eventuali contributi suppletivi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. Le somme versate per le Quote Associative annuali e le quote tesseramento, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.
5. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii.
6. Trovano altresì applicazione l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.
7. L'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l'obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie cui all'art. 30, comma 1 del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

LAVORATORI – VOLONTARI – DILETTANTISMO

Articolo 31 – Lavoratori e Volontari

1. Il rapporto di lavoro intercorrente con l'Associazione come E.T.S. è regolato dagli artt. 35 e 36 del Codice Terzo Settore soprattutto in materia di impiego di lavoratori dipendenti.
2. Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.
3. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
4. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.
5. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone

i presupposti, l'Associazione può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

7. Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 *quater*, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, in capo all'Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10. L'Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Articolo 32 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

1. Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.
3. L'Associazione provvederà a comunicare secondo Legge al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

PREGIUDIZIALE SPORTIVA

Articolo 33 – Pregiudiziale sportiva

1. L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
1. Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
2. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo.
3. E' obbligatorio per i componenti del Consiglio Direttivo e per tutti i soci essere tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali o gli Enti di Promozione Sportiva a cui la società è affiliata in relazione alle sezioni sportive di appartenenza; è obbligatorio per i componenti del Consiglio Direttivo e per tutti i soci osservare e far osservare il vincolo di giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva a cui la società è affiliata; è obbligatorio per i componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli Enti di Promozione Sportiva a cui la società è affiliata di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto loro

ed agli altri affiliati. L'Associazione si impegna all'adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto loro ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza.

4. Tutte le controversie relative all'attività sportiva ed associativa saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Disciplina Associata o, in subordine, dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si sia affiliata per lo svolgimento delle relative attività sportive.
5. Qualora gli statuti ed i regolamenti dei suddetti enti nulla prevedano in materia, le controversie saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale nominato dal rappresentante regionale delle suddette, competenti Federazioni, Discipline o Enti; gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva cui la Società sarà affiliata, nonché le norme del Codice Civile e delle altre vigenti leggi speciali in materia

NORME TRANSITORIE

Articolo 34 – Disciplina transitoria

1. Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 35 - Scioglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive analoghe o direttamente alla Federazione (F.S.N. – D.S.A.) di riferimento o all'E.P.S., fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
4. Se costituita nelle forme di cui all'art. 3, comma 4, la destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione o altro Ente che persegua la promozione e/o lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
5. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
6. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

NORMA DI RINVIO

Articolo 36 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e del D.Lgs. 117/2017, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
2. È integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I., o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.
3. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

FIRME



Valentino De Fomasi

Raffaele Bussetti

Atto esente da bollo ai sensi dell' art 105/2018 e da quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642, modificato dall'art.1 comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019).

Atto esente da imposta di registro ai sensi del D.LGS: 36/2021, del decreto Legislativo 29 agosto 2023 n. 120 che integra e modifica i precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della Riforma dello Sport (Legge delega n. 86 2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023.